



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

N. 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:30 in Mondovì, nella Sala Riunioni del Palazzo Municipale è stato convocato nei modi e con le formalità stabilite dalla legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione. Sono presenti i signori:

Nome		<i>Presenza</i>
ROBALDO Luca		SI
TOMATIS Elio		SI
GANZINELLI Roberto		SI
RIZZOLA Cecilia		SI
BARELLO Laura		SI
BELLOCCHIO Marco	GIUSTIFICATO	NO
BESSONE Guido		SI
PRIALE Enrico		SI
CHIECCHIO Erika		SI
IPPOLITI Maurizio		SI
BLENGINI Davide		SI
ROSSO Enrico		SI
PULITANO' Rocco		SI
CATTANEO Carluccio		SI
GASCO Laura		SI
MORANDINI Cesare		SI
OREGLIA Davide		SI
	Totale presenti	16
	Totale assenti	1

Sono presenti gli Assessori Sigg.ri: Campora Gabriele, Rabbia Alberto, Botto Francesca, Terreno Alessandro, Bertazzoli Francesca.

Con l'assistenza del Segretario Generale Stefania Caviglia.

Il Signor Elio Tomatis assume la presidenza in qualità di Presidente e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

A relazione dell'Assessore Rabbia Alberto:

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 33 del 31/07/2020, ha approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in vigore dal 01/01/2020; il regolamento è stato successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29 del 29/06/2021, n. 18 del 31/05/2022, n. 67 del 30/12/2022, n. 19 del 28/04/2023, n. 31 del 31/05/2023 e n. 14 del 29/04/2024;

Con deliberazione inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento per la disciplina della TARI;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2024 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2024;

Ai sensi del combinato disposto dei commi 654 e 683 dell'art. 1 L. 147/2013, il gettito della TARI è previsto a copertura dei costi complessivi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, negli importi definiti dal PEF - Piano Economico Finanziario oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale, quale atto propedeutico alla deliberazione tariffaria;

Il comma 683 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio Comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; detto termine è stabilito dall'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento;

L'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30/12/2021 convertito nella legge n. 15 del 25/02/2022, con le modifiche introdotte dall'art. 43 comma 11 del D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito nella legge n. 91 del 15/07/2022, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga al comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2023, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato un nuovo metodo tariffario (MTR) per la determinazione del PEF per l'anno 2020, successivamente modificato ed integrato dalla medesima Autorità con le deliberazioni 3 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF, 27 marzo 2020 n. 2/DRIF/2020 e 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF;

Con deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, da applicarsi dal 1° gennaio 2022 e con determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità;

Con deliberazione 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF l'ARERA ha disciplinato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 e con determinazione 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della

proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità;

Con deliberazione n. 15 del 29/04/2024 il Consiglio Comunale ha provveduto, ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla presa d'atto dell'aggiornamento biennale (2024-2025) del PEF 2022-2025, validato in applicazione delle disposizioni contenute nella citata deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF e determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023, trasmesso dal Consorzio ACEM, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO);

L'aggiornamento biennale (2024-2025) del PEF 2022-2025 definisce l'importo totale dei costi ammissibili per il 2025 nella misura di Euro 5.272.760,00, in coerenza con la metodologia per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2 definita dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF e determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023;

Ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2025 all'importo predetto di Euro 5.272.760,00 devono essere applicate le riduzioni definite nella Determinazione ARERA 02/DRIF/2021, così quantificate nell'aggiornamento biennale (2024-2025) del PEF 2022-2025:

- contributo MIUR per istituzioni scolastiche, Euro 36.232,00;
- entrate conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, Euro 50.085,00;
- quota utenze comunali e altre agevolazioni previste dal regolamento TARI (ai sensi del comma 660 art. 1 L.147/2013), a carico del bilancio comunale, Euro 226.818,00;

L'importo da recuperare con il gettito della TARI 2025 ammonta, pertanto, al netto delle riduzioni citate, ad Euro 4.959.625,00, di cui per la parte fissa Euro 1.603.523,00 e per la parte variabile Euro 3.356.102,00;

Sulla base di quanto sopra, occorre determinare le tariffe per l'anno 2025, tenuto conto del sistema tariffario stabilito dal regolamento comunale della TARI;

Ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 4 del regolamento TARI, fino al 31/12/2024, i conferimenti (litri) eccedenti il volume minimo degli svuotamenti di rifiuti indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche definiti in sede di approvazione della tariffa sono addebitati, nell'anno successivo, applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc) secondo i criteri da definire in sede di deliberazione tariffaria;

In continuità con i criteri adottati in sede di deliberazione tariffaria per l'anno 2024, si procederà all'addebito dei conferimenti 2024 eccedenti la franchigia (volume minimo garantito) esclusivamente nella misura del 30% per le utenze domestiche e del 15% per le utenze non domestiche;

In conformità ai documenti ed alle precisazioni sopra richiamati è stata predisposta l'allegata tabella delle tariffe del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2025;

La vigente normativa così dispone in materia di efficacia delle deliberazioni relative alle aliquote e tariffe dei tributi locali:

- l'art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e fissa le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

La vigente normativa prevede, all'art.13 comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

Per effetto di quanto disposto dal richiamato art. 13 comma 15 ter D.L. 201/2011, le prime due rate della TARI 2025 in scadenza il 30/09/2025 ed il 30/11/2025 sono calcolate in acconto, ciascuna in misura pari al 30% del tributo, con le tariffe dell'anno precedente sulla base imponibile dell'anno in corso, mentre la terza rata, in scadenza il 31/01/2026, è determinata a saldo del tributo annuale dovuto, applicando le tariffe dell'anno in corso;

Occorre ricordare che al tributo determinato dal Comune si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, ad oggi pari al 5%;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone:

1. Di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
2. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 nelle risultanze di cui alla tabella allegata (A);
3. Di stabilire, in conformità a quanto disposto dall'art.13 comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., che le prime due rate della TARI 2025, da versare rispettivamente entro il 30/09/2025 ed il 30/11/2025, sono calcolate in acconto, ciascuna in misura pari al 30% del tributo, con le tariffe dell'anno precedente sulla base imponibile

dell'anno in corso, mentre la terza rata, in scadenza il 31/01/2026, è determinata a saldo del tributo annuale dovuto, applicando le tariffe dell'anno in corso;

4. Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia (ad oggi il 5%);
5. Di demandare al Dipartimento Contabilità e Finanze la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'Assessore Rabbia Alberto;

Riscontrato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 2^a commissione consigliare permanente "amministrativa" la quale, nella seduta del 28/04/2025, ha espresso parere favorevole;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti:

- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.;
- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;
- l'art.1 della legge 147/2013;
- l'art. 42, l'art. 49 e l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri, interventi tutti (Rosso; Morandini; Ass. Rabbia; Sindaco) che, a norma dell'art. 69 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nelle registrazioni elettroniche e nelle successive trascrizioni, depositate agli atti della Segreteria Generale ed alle quali si rimanda;

Considerato che non sono pervenute dichiarazioni o segnalazioni circa la presenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al presente procedimento.

Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Con votazione palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

favorevoli: 10

contrari: 0

astenuti: 6 (Gasco; Morandini; Oreglia, Rosso, Pulitanò; Cattaneo)

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo.
- 2) Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025 nelle risultanze di cui alla tabella allegata (A).
- 3) Di stabilire, in conformità a quanto disposto dall'art.13 comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., che le prime due rate della TARI 2025, da versare rispettivamente entro il 30/09/2025 ed il 30/11/2025, sono calcolate in acconto, ciascuna in misura pari al 30% del tributo, con le tariffe dell'anno precedente sulla base imponibile dell'anno in corso, mentre la terza rata, in scadenza il 31/01/2026, è determinata a saldo del tributo annuale dovuto, applicando le tariffe dell'anno in corso.

- 4) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia (ad oggi il 5%).
- 5) Di demandare al Dipartimento Contabilità e Finanze la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione palese per alzata di mano e con il seguente risultato:

favorevoli: 10

contrari: 0

astenuti: 6 (Gasco; Morandini; Oreglia, Rosso, Pulitanò; Cattaneo)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto le tariffe TARI per l'anno 2025 devono essere approvate entro il 30/04/2025.

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefania Caviglia. *

IL PRESIDENTE
Elio Tomatis *